



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE A TERZI DELL' ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO" PER GLI ANNI 2018-2019-2020.

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE, LUOGO DI ESECUZIONE DELL'EVENTO E INTROITI PER IL CONCESSIONARIO.

Il Comune di Casale Monferrato intende affidare l'organizzazione, la gestione e la promozione dell'evento denominato "Mercatino dell'antiquariato", con riferimento alle edizioni degli anni 2018, 2019 e 2020, così come di seguito specificate:

Per "Mercatino" si intende l'evento denominato "Mercatino dell'Antiquariato" mercatino dell'antico, del collezionismo, dell'artigianato artistico e tradizionale, del modellismo e del modernariato, che si svolge a Casale Monferrato - Mercato Pavia, la seconda domenica di ogni mese più il sabato che la precede (escluso il mese di agosto), oltre al "Farmer Market - Mercato del contadino" organizzato nell'area esterna al Mercato Pavia il solo giorno di domenica coincidente con il Mercatino dell'Antiquariato, e ad esso abbinato con deliberazione G.C. n. 30 del 21/2/2012.

La partecipazione al Mercatino dell'Antiquariato è riservata a commercianti antiquari, commercianti di cose antiche o usate, collezionisti, artigiani restauratori, rigattieri, artigiani di oggetti artistici e tradizionali e ad operatori non professionali (hobbisti).

L'evento potrà essere realizzato mediante attività non solo commerciali, ma anche con eventi collaterali che riescano a creare significativi momenti di incontro con i cittadini, perseguendo finalità di carattere turistico culturale, legati al tema dell'evento in oggetto.

Il Mercatino dell'Antiquariato occupa 321 posteggi totali, dei quali 257 all'interno del Mercato Pavia, 14 nel Salone Tartara e 50 in Piazza Castello – Fronte ingresso Mercato Pavia lato Castello (di regola 25 mt. di profondità), e fra questi 112 posteggi sono destinati ad operatori non

professionali, non muniti di autorizzazione al commercio su area pubblica (c.d. hobbisti). Il Farmer Market occupa 22 posteggi in Piazza Castello. Altri 6 posteggi sono dedicati ad Associazioni benefiche Onlus.

Detti posteggi sono meglio individuati nella planimetria allegata al presente Capitolato.

Gli orari di svolgimento del mercatino sono i seguenti:

- Sabato e domenica: dalle ore 8.30 alle ore 18,30 nei mesi da aprile a settembre compresi
- Sabato e domenica: dalle ore 8.30 alle ore 18,00 negli altri mesi

Farmer Market:

- Domenica: dalle ore 8.30 alle ore 18,30 nei mesi da aprile a settembre compresi
- Domenica: dalle ore 8.30 alle ore 18,00 negli altri mesi

L'ingresso degli espositori nell'area interessata per l'occupazione del posteggio ed il montaggio delle attrezzature è esclusivamente consentito il venerdì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 19,00, e nei giorni di sabato dalle 6,00 alle ore 8,30 e la domenica dalle 7,00 alle 8,30.

E' vietata la circolazione dei mezzi durante lo svolgimento del Mercatino per motivi di sicurezza.

I posteggi non occupati per assenza del titolare potranno essere dati in concessione giornaliera ad altri operatori, dopo le ore 8,30.

All'interno delle aree espositive non è consentita la sosta degli automezzi i quali, effettuate le operazioni di carico e scarico nelle fasce orarie sopra indicate, dovranno essere parcheggiati altrove a cura e spese degli espositori.

Sarà cura del concessionario informare puntualmente gli espositori delle prescrizioni di cui al presente articolo la cui inosservanza verrà sanzionata a norma di legge.

Il Mercatino si svolge nel Mercato Pavia, nel Salone Tartara e in Piazza Castello - Fronte ingresso Mercato Pavia lato Castello, nei posteggi indicati nell'allegata planimetria.

Un'area dovrà inoltre essere riservata ad un operatore titolare di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per il servizio bar- tavola calda.

Le tariffe di partecipazione al Mercatino dell'Antiquariato sono fissate annualmente dalla Giunta Comunale, nell'ambito della determinazione di tutte le tariffe comunali, e attualmente sono quantificate come segue:

Posteggi operatori professionali o hobbisti	€ 50,00 (IVA compresa) a week-end (*)
Operatori professionali abbonam. trimestrale	€ 120,00 (IVA compresa)
Operatori professionali abbonam. quadrimestrale	€ 152,00 (IVA compresa)

Farmer Market

€ 50,00 (IVA compresa)

():La tariffa consente l'utilizzo del posteggio per tutta la durata dell'evento (sabato e domenica) o - a scelta dell'operatore - solo ad uno dei due giorni. Non è previsto alcuno sconto o rimborso in caso di utilizzo giornaliero.*

I corrispettivi di partecipazione vengono riscossi e incassati direttamente dal concessionario.

ART. 2

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO INERENTI L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI

Ciò premesso e considerato, il Concessionario dovrà:

- a) raccogliere le domande di partecipazione da parte degli operatori non professionali (hobbisti) per l'edizione successiva, producendo all'Ufficio Commercio del Comune di Casale Monferrato, entro il mercoledì precedente di ogni edizione del Mercatino, l'elenco dei medesimi, con tutti i dati necessari, per il rilascio, a ciascuno di essi, dell'autorizzazione temporanea valida per l'edizione medesima. A tal proposito, il Concessionario dovrà acquisire e conservare agli atti, per ciascun operatore, tutte le autocertificazioni e la documentazione che le vigenti norme regionali e nazionali prevedono nella fattispecie;
- b) predisporre e/o integrare la delimitazione dell'area e di ciascun spazio espositivo garantendo l'apertura del Mercato Pavia, per l'ingresso dei partecipanti, come segue:
 - venerdì dalle 14,00 alle 20,00
 - sabato dalle 5,00 alle 20,00
 - domenica dalle 6,00 alle 21,00

In particolare i posteggi dedicati allo svolgimento del Mercato del Contadino - Farmer Market dovranno essere dotati di gazebo, che il concessionario dovrà mettere a disposizione degli espositori, tutti dello stesso colore, al fine di consentire ai visitatori l'individuazione dell'area utilizzata.

- c) assicurare che ciascun operatore professionale, dotato di regolare concessione dodecennale, ed ogni operatore non professionale (hobbista), dotato di autorizzazione temporanea, sia posizionato all'interno del proprio posteggio, nel rispetto del criterio della tipologia di autorizzazione posseduta, e della planimetria approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 28/6/2017. Per quanto riguarda gli operatori non professionali, non assegnatari di posteggio fisso, il posizionamento sarà assegnato ad insindacabile giudizio del Concessionario, nel rispetto delle aree individuate dalla deliberazione G.C. 227/2017, di cui alla planimetria allegata;
- d) comunicare all'Ufficio commercio eventuali variazioni nelle concessioni dei posteggi riservati agli operatori professionali nei casi di subingresso, modifiche o cessazioni di attività;
- e) provvedere ad annotare su apposito database tutti gli espositori che hanno partecipato al

Mercatino (professionali e non) con indicazione del posteggio occupato, compilare e tenere aggiornata la graduatoria di spunta, con indicazione dei posteggi assegnati per ogni edizione del Mercatino. Detti registi dovranno essere messi a disposizione degli Organi di vigilanza e degli Uffici comunali, ed a loro trasmessi qualora ne facciano richiesta;

- f) provvedere all'apertura e chiusura del Mercato Pavia nei giorni di svolgimento del Mercatino, negli orari indicati al punto b). Alla chiusura del venerdì sera e del sabato sera, dovrà provvedere allo spegnimento di tutte le luci interne, ad eccezione di quanto necessario per assicurare una corretta vigilanza notturna, come previsto al successivo punto i). Alla chiusura della domenica sera, tutte le luci interne al Mercato Pavia e Salone Tartara dovranno essere spente;
- g) provvedere alla totale pulizia dell'area espositiva entro le ore 13,00 del lunedì successivo.
- h) provvedere all'apertura dei servizi igienici posti all'interno del Mercato Pavia e all'interno del Salone Tartara e alla loro pulizia, ivi compresi i materiali di consumo
- i) provvedere ad istituire idoneo servizio di vigilanza notturna dell'area interna del Mercato Pavia dalle ore 20,00 di venerdì alle ore 5,00 di sabato, e dell'area interna ed esterna del Mercato Pavia dalle ore 20,00 di sabato alle ore 6,00 di domenica;
- j) assicurare il corretto svolgimento del mercatino ed il rispetto - anche da parte degli espositori - delle modalità e prescrizioni contenute nel presente Capitolato e, nonché delle vigenti normative in materia di sicurezza del lavoro, anche con riferimento a rischi di natura interferenziale.
- k) stipulare apposita polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera, per un massimale minimo pari € 1.500.000. Nella polizza deve espressamente precisato che nel novero dei terzi va compreso anche il Comune di Casale Monferrato.
- l) assicurare all'interno del Mercato Pavia, utilizzando un massimo di due posteggi, un'area di ristoro (bar - tavola calda) con operatori autorizzati e abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande;
- m) assicurare all'interno del Salone Tartara la presenza di almeno un addetto antincendio (rischio medio D.M. 10 marzo 1998) per il periodo di apertura del salone stesso.
- n) attuare il progetto relativo alle attività collaterali e di animazione presentato in sede di gara, nel rispetto delle modalità e tempi precisati nel progetto medesimo.

Gli obblighi di cui alla lett. k) del presente articolo devono essere assolti prima della stipula dell'atto di concessione.

Gli immobili denominati "Mercato Pavia", unitamente al "Salone Tartara", di proprietà comunale, sopra indicati, saranno messi nella disponibilità del Concessionario a titolo gratuito, affinché esso se ne serva per il solo periodo di tempo in cui si svolgeranno gli eventi in oggetto, nonché per il

periodo di tempo strettamente necessario all'allestimento e al disallestimento delle strutture e/o delle attrezzature impiegate.

Il marchio "Mercatino dell'Antiquariato di Casale Monferrato", è di esclusiva titolarità del Comune di Casale Monferrato, senza che Il Concessionario possa vantare alcun diritto alla registrazione come marchio d'impresa ai sensi della vigente normativa; l'eventuale domanda volta ad ottenere la registrazione, sarà da considerarsi in mala fede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 30/2005 e s.m.i.

E' espressamente vietato qualsiasi utilizzo del progetto organizzativo e del suddetto marchio, ed in particolare l'organizzazione, presso altre sedi, di eventi con la stessa denominazione.

Il Concessionario organizzerà e gestirà in proprio l'evento, assumendosene il rischio, e sostenendo per intero le spese necessarie, incassando i ricavi derivanti dalla concessione dei posteggi / spazi espositivi, pubblicità, sponsorizzazioni, ecc.

Il Concessionario è tenuto ad informare puntualmente tutti gli espositori che partecipano al mercatino delle modalità di svolgimento del medesimo ed invitare e diffidare gli stessi al rispetto ed osservanza delle seguenti prescrizioni:

- obbligo di attenersi al rispetto degli orari e modalità di svolgimento del mercatino previste nel presente disciplinare, comprese le prescrizioni di cui all'art. 1 concernenti l'accesso alle aree espositive ed il carico e scarico merci;
- obbligo di mantenere pulita l'area espositiva occupata, durante lo svolgimento del mercatino, e di sgomberare il posteggio al termine dell'utilizzo, lasciando l'area libera da rifiuti, carte, cartoni e quant'altro;
- obbligo di rispettare, nell'esercizio dell'attività di vendita, tutte le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle fiscali.

Il Concessionario deve assicurare il rispetto, da parte degli espositori, degli adempimenti e prescrizioni di cui sopra e risponde della mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo. Nei casi in cui venga accertata la violazione dei suddetti obblighi, si applica quanto previsto al successivo art. 8.

ART. 3

VALORE E CANONE DELLA CONCESSIONE

Il valore della presente concessione è di € 331.680, IVA esclusa, pari al valore del fatturato annuo del Concessionario, stimato dalla Stazione Appaltante nel Piano finanziario di massima.

Il canone annuo a base d'asta è definito in € 27.000, oltre a IVA di legge.

Il concorrente, nel formulare l'offerta economica al rialzo rispetto al canone suddetto, dovrà tener conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del Mercatino.

Il canone con cui sarà assegnata al Concessionario la gestione del mercatino sarà rivalutato nella stessa percentuale con cui potranno essere revisionate dal Comune concedente le tariffe espositive.

Il Concessionario corrisponderà il canone annuo in due rate semestrali anticipate: Per l'anno 2018 la prima all'atto della sottoscrizione del contratto concessorio, la seconda entro il 30 settembre 2018; per l'anno 2019 la prima entro il 31 gennaio 2019, la seconda entro il 31 luglio 2019; per l'anno 2020 la prima entro il 31 gennaio 2020, la seconda entro il 31 luglio 2020.

Art. 4
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

L'aggiudicazione della gara è effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016.

La valutazione delle offerte è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri generali di attribuzione dei punteggi:

- **elementi tecnico-qualitativi dell'offerta: sino ad un massimo di 60 punti su 100**
- **elementi economici (prezzo) dell'offerta: sino ad un massimo di 40 punti su 100.**

La Commissione giudicatrice, procederà alla valutazione degli elementi compositivi delle offerte, secondo quanto di seguito specificato:

OFFERTA TECNICO/QUALITATIVA

MAX 60 PUNTI

1) VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE SPECIFICHE NEL SETTORE DI GESTIONE DI MERCATI DELL'ANTIQUARIATO

MAX 10 PUNTI

il punteggio sarà attribuito in relazione al numero di mostre mercato dell'antiquariato organizzate e gestite negli ultimi tre anni a seguito di affidamento da parte di Comuni, con almeno 100 posteggi, secondo i seguenti criteri:

- a) 4 punti per l'organizzazione e la gestione di 20 mostre mercato
- b) 8 punti per l'organizzazione e la gestione da 21 a 40 mostre mercato
- c) 10 punti per l'organizzazione e la gestione di oltre 41 mostre mercato

Per mostra mercato si intende l'evento di durata pari ad almeno una giornata. L'effettuazione di tali eventi dovrà essere debitamente documentata nella proposta progettuale.

2) VALUTAZIONE PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE MIGLIORATIVO

MAX 35 PUNTI

il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione del progetto, tenuto conto della fattibilità e validità delle proposte migliorative presentate, secondo i seguenti criteri:

- a) **da 25 a 35 punti** al progetto pienamente aderente alla realtà locale, con proposte organizzative chiare, concrete e fattibili, che presenti validi eventi collaterali proposte, purchè ritenuti fattibili, con finalità di promozione del Mercatino dell'antiquariato
- b) **da 10 a 24 punti** al progetto che non sia completo e chiaro nell'esposizione delle proposte organizzative, e che risulti poco specifico nella proposta di eventi collaterali, pur risultando adeguato ed aderente alla realtà locale
- c) **da 0 a 9 punti** al progetto che presenti elementi di genericità, proposta di eventi non pertinenti e inadeguati alla realtà locale, o non ritenuti fattibili.

3) REALIZZAZIONE DI ADEGUATA CAMPAGNA PROMOZIONALE

MAX 15 PUNTI

il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri:

- a) max 5 punti per la realizzazione di materiale pubblicitario (pieghevoli, cartoline,...)
- b) max 5 punti per la pubblicità su riviste specializzate
- c) max 5 punti per la pubblicità su quotidiani e/o giornali locali

La proposta progettuale, costituente l'offerta tecnico-qualitativa, dovrà essere costituita da non più di 10 cartelle, f.to A4 (fronte-retro) redatte a corpo 12, allegati compresi.

OFFERTA ECONOMICA

MAX 40 PUNTI

Al concorrente che offrirà il canone più alto (superiore all'importo posto a base di gara pari a € 27.000,00) saranno attribuiti 40 punti

Agli altri concorrenti, sarà attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula:

$$\frac{40 \times \text{importo oggetto di valutazione}}{\text{importo offerta migliore}}$$

Risulterà aggiudicatario dell'appalto il concorrente che avrà presentato l'offerta che otterrà il maggior punteggio, desumibile dalla somma delle valutazioni sopra specificate.

ART. 5

DIRITTI S.I.A.E. ED OGNI ULTERIORE ONERE O DIRITTO DOVUTO A ENTI E/O GESTORI.

Sono posti per intero a carico del Concessionario i **diritti S.I.A.E.** – Società Italiana Autori ed Editori, che dovessero eventualmente rendersi necessari per gli eventi fieristici o collaterali.

E', altresì, posto per intero a carico del Concessionario, ogni altro onere o diritto dovuto a Enti e/o Gestori di UtENZE Pubbliche, in ragione degli eventi organizzati.

ART. 6

RESPONSABILITA' - POLIZZA ASSICURATIVA

Il Concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni arrecati a terzi durante la preparazione, l'allestimento, lo svolgimento dell'evento, nonché durante le operazioni di disallestimento delle strutture e delle attrezzature impiegate.

Il Concessionario assume inoltre la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali e degli spazi concessi e di quanto in essi contenuto.

E' fatto obbligo al Concessionario di stipulare, a suo completo onere, polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), per danni a persone e/o cose e/o animali, relativa all'attività di organizzazione e gestione dei mercatini e ai sinistri che possano occorrere alle strutture durante l'evento, con un massimale non inferiore ad **€ 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00)** per ogni singolo sinistro. Con riferimento a detta copertura assicurativa, eventuali scoperti e/o franchigie non saranno opponibili alla Stazione Appaltante, al Comune di Casale Monferrato e/o ai Terzi danneggiati. Detta Polizza Assicurativa R.C.T., stipulata con primaria Compagnia Assicurativa, dovrà avere validità pari alla durata dei mercatini in oggetto, nonché pari al periodo di allestimento e disallestimento delle strutture e/o delle attrezzature impiegate. Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni, che per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalla Polizza Assicurativa R.C.T. di cui alla lett. b) di cui sopra, resteranno comunque, per intero, ad esclusivo carico del Concessionario.

L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto, limitatamente ai periodi in cui gli immobili e le aree sono nella disponibilità del Concessionario, costituisce condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolve di diritto, previa diffida ad adempiere entro il termine non superiore a 10 giorni.

ART. 7 SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' consentito il subappalto per l'erogazione dei servizi di cui ai punti g), h), i), l), m) del precedente Art. 2.

E' fatto divieto di cessione a terzi, anche parziale, del contratto di concessione e dei relativi servizi fieristici, pena la risoluzione del contratto.

ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di concessione nei seguenti casi, che si esemplificano a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) apertura di procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- c) mancata realizzazione degli eventi secondo il calendario di cui al presente Capitolato o interruzione non motivata;
- d) inosservanza reiterata del presente Capitolato e dell'offerta progettuale in seguito a diffida formale;
- e) danni all'immagine del Comune di Casale Monferrato.

In tali casi, il Comune provvederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il Concessionario a fare pervenire le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, e nel caso non prevenivano elementi sufficienti a giustificare i fatti contestati, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante dichiarazione scritta, intimata a mezzo di raccomandata A.R. con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo l'accertamento di maggior danni.

ART. 9 REVISIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

L'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti, come definito al momento dell'affidamento della concessione, dovrà permanere per tutta la durata della Concessione stessa.

Gli eventi modificativi dell'Equilibrio Economico non possono in ogni caso essere eventi che siano conseguenza diretta o indiretta di scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario.

Le variazioni dell'equilibrio economico finanziario che apportino maggiori o minori costi contenuti sino ad un massimo del 5%, rientrano nell'alea di rischio del Concessionario.

Il Concedente ed il Concessionario convengono di procedere ad una revisione della Concessione nelle seguenti fattispecie:

- a) eventi di forza maggiore, per tali intendendosi ogni atto o fatto impreveduto e imprevedibile che la parte non avrebbe potuto prevedere, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni contrattuali¹;
- b) l'entrata in vigore di norma legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale del servizio o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
- c) le varianti progettuali richieste dall'Amministrazione o concordate tra le parti che comportino un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario.

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.

In caso di mancato accordo tra le parti sul riequilibrio del piano economico-finanziario, le parti possono recedere dal contratto

ART. 10 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Concessionario si impegna a rispettare, a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori, il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma acquisite successivamente alla stipula del contratto di concessione, o a far data dall'esecuzione in via anticipata e d'urgenza dei servizi.

Siffatte informazioni, dati, documentazioni e notizie, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi, e non potranno essere utilizzate, da parte del Concessionario, dai propri dipendenti e/o collaboratori, per finalità diverse da quelle previste con la presente procedura, salvo esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante.

Il Concessionario, i suoi dipendenti e/o collaboratori, sono tenuti al vincolo di riservatezza di cui al presente articolo, anche successivamente alla conclusione del rapporto derivante dal contratto di concessione.

ART. 11 MODIFICA DELLE CONDIZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL MERCATINO

Eventuali modifiche delle modalità di svolgimento del mercatino, nonché variazioni relative alla data di svolgimento, alle aree e/o posteggi riservati all'iniziativa, rispetto a quanto riportato nel

¹ A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono considerarsi eventi di forza maggiore: scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'Amministrazione o il Concessionario; guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici; fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, accumuli di neve e/o ghiaccio; indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'Amministrazione o al Concessionario; impossibilità per fatto di terzo di accedere a materiali e/o servizi necessari alla realizzazione degli obblighi contrattuali.

presente disciplinare, dovranno essere comunicate al concessionario almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'edizione del mercatino interessata dalle variazioni medesime, fatti salvi i casi di urgenza, sicurezza pubblica o forza maggiore (es. installazione cantieri per lavori o transennamenti per motivi di pubblica incolumità di spazi situati all'interno di aree riservate al mercatino).

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

In caso di aggiudicazione, il Progetto Organizzativo degli eventi ed il Progetto di Allestimento di cui al Disciplinare di Gara, faranno parte integrante e sostanziale del Contratto di Concessione, la cui inosservanza sarà fonte di responsabilità per inadempienza contrattuale e causa di risoluzione contrattuale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ove applicabili.

ART. 13 ALLEGATI AL CAPITOLATO

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale, la **Planimetria Allegato A)**, concernente l'area per l'allestimento del Mercatino.

Allegati:

Allegato A): PLANIMETRIA

Casale Monferrato, lì



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

Piazza Divisione Meccan. Mantova

